



Comune di Pescantina

(Provincia di Verona)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

P.lo n. 1310

Pescantina 22 GEN. 2014

Decreto del Commissario Straordinario n. 2

OGGETTO: D.LGS. 14.03.2013 N. 33 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" - NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATI:

- l'articolo 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale spetta al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'articolo 97, comma 4, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale il Segretario Comunale esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco o dal presidente della Provincia;
- l'articolo 99 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale il segretario comunale è nominato dal Sindaco;

RITENUTA pertanto la propria competenza in merito all'adozione della presente nomina;

VISTA la legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO in particolare, l'art. 1, comma 35, della legge sopraindicata, secondo cui il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni vigenti, ovvero mediante la previsione di nuove forme di pubblicità;

RICHIAMATO, inoltre, il successivo comma 36, secondo cui "le disposizioni di cui al decreto legislativo adottato ai sensi del comma 35 integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione";

RICHIAMATO integralmente il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, intitolato "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" adottato in attuazione dell'art. 1, comma 35, L. 190/2012;

RILEVATO che, in base al succitato decreto legislativo (art. 1), la trasparenza è intesa come *“accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* e che ai fini del decreto per *“pubblicazione”* si intende la pubblicazione, in conformità a peculiari specifiche tecniche, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi ad organizzazione ed attività, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione;

EVIDENZIATO, inoltre, che la trasparenza, come definita nel decreto, *“nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personale, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”*;

RILEVATO, altresì, che le disposizioni del decreto legislativo in questione (parimenti alle norme di attuazione che saranno adottate ai sensi dell'art. 48 del provvedimento medesimo) integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione e che esse costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r) della Costituzione);

VISTO l'art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, secondo cui all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, comma 7, L. 190/2012, svolge, *“di norma”*, le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza ed integrità;

EVIDENZIATO che, a tale proposito, già la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2013 avente ad oggetto *“Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, suggeriva di concentrare in un unico soggetto le funzioni e i compiti di responsabile per la prevenzione della corruzione e di responsabile per la trasparenza;

RILEVATO che, ai sensi della disposizione citata, il Responsabile per la Trasparenza:

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'andamento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnala all'organo di indirizzo politico, al Nucleo di Valutazione, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardo adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale devono essere previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- assicura la regolare attuazione dell'accesso civico introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo di riordino della materia: le richieste di accesso civico vanno, infatti, presentate al responsabile della trasparenza, che si pronuncia sulle stesse nel termine di trenta giorni. Il

responsabile per la trasparenza ha l'obbligo, in tal caso, di segnalare l'inadempimento o l'adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio di disciplina ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e al Nucleo di Valutazione ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità;

RICHIAMATO l'art. 43, comma 3, del decreto legislativo in esame, secondo cui in ogni caso i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge;

EVIDENZIATO, a tale proposito, che la corretta realizzazione degli obiettivi di trasparenza e pubblicità, anche in funzione di prevenzione della corruzione, non può che essere il risultato di un'azione sinergica e combinata dell'intera struttura amministrativa, anche attraverso un opportuno collegamento tra adempimenti ed obiettivi strategici e gestionali;

RICHIAMATO, a tale riguardo, l'art. 44 del decreto legislativo n. 33/2013 secondo cui, infatti, *"l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (...) e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione della performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati"*;

VISTO, inoltre, il successivo art. 45 secondo cui la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione:

- controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni;
- in relazione alla loro gravità, segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni;
- segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei Conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità, rendendo pubblici i relativi provvedimenti;

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 19 del 10.12.2013 con cui è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale pro tempore;

VISTO, inoltre, l'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, che ha introdotto l'"*Accesso civico*" con riferimento ai documenti, alle informazioni e ai dati per i quali è previsto uno specifico obbligo di pubblicazione, nei casi in cui questa sia stata omessa;

RILEVATO che il comma 2 del citato art. 5 dispone che la richiesta di accesso civico vada presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione ed il successivo comma 4 del medesimo articolo stabilisce che, nel caso in cui il Responsabile della trasparenza non ottemperi alla richiesta, colui che ha presentato l'istanza possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

RICHIAMATA la delibera della CIVIT n. 50 del 04.07.2013 la quale prevede che ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico nei casi in cui vi sia un unico dirigente cui attribuire le funzioni di Responsabile della trasparenza e di prevenzione della corruzione, le

funzioni relative all'accesso civico di cui all'art. 5, c. 2 del citato decreto possono essere delegate dal Responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al Responsabile stesso. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa degli enti, consentirebbe di evitare che il soggetto titolare del potere sostitutivo rivesta una qualifica inferiore rispetto al soggetto sostituito;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

- 1) di nominare responsabile per la trasparenza il Segretario Generale pro tempore del Comune di Pescantina, già individuato quale Responsabile per la prevenzione della corruzione;
- 2) di dare atto che il Segretario Generale, potrà delegare le funzioni previste dall'art. 5 commi 2 e 3 del D. Lgs. 33/2013, riservandosi la titolarità del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 bis, della Legge 241/90 e successive modifiche;
- 3) di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), ai Responsabili di Servizio, al Nucleo di Valutazione e al Segretario Generale;
- 4) di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale;

22 GEN. 2014

Pescantina, _____

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rose Maria Machinè

